

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 12/01/2026

FATTO

Il ricorrente premette che: in data 4 luglio 2024 aveva ricevuto dalla banca resistente una diffida di pagamento per l'importo complessivo di € 10.334,15, in relazione ad inadempienze contrattuali della società debitrice principale derivanti dal contratto di finanziamento del 9 novembre 2020; in data 27 settembre 2024 aveva presentato formale reclamo alla banca tramite PEC, lamentando di non aver “*mai*” firmato il predetto contratto in qualità di Garante, né tantomeno di aver rilasciato “*deleghe e/o autorizzazione all’assunzione di suddetto ruolo*”, precisando che a partire dal 13 novembre 2020 non risultava essere iscritto nella compagine societaria; la banca procedeva a segnalare a “*sofferenza*” il suo nominativo in CRIF (Eurisc), CTC e Assilea; in data 26 novembre 2024 presentava presso le competenti autorità specifica querela con cui disconosceva la firma apposta “*nell’area riservata al Garante*” del menzionato contratto, in quanto “*manifestamente apocrifa*”; in data 27 novembre 2024 aveva informato la banca di tale querela, richiedendo la cancellazione delle segnalazioni negative, anche se ad oggi non ha ricevuto alcun riscontro.

Ciò premesso, ritiene illegittime le segnalazioni negative nei SIC e afferma che la banca avrebbe dovuto svolgere le “*opportune attività di verifica*” delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento in esame, prima di inviare tali segnalazioni. Precisa che la banca non ha richiesto, come avrebbe dovuto, la “*verificazione ex art. 216 c.p.c.*” della sottoscrizione, necessaria per far acquisire efficacia probatoria al documento prodotto.

Osserva, altresì, che la firma apposta sul contratto appare “*ictu oculi*” non conforme a quella presente sul suo documento di riconoscimento.

Soggiunge che dall'illegittimità delle segnalazioni negative discende il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Con particolare riguardo al danno patrimoniale, allega una comunicazione del 26 settembre 2024 e proveniente da un altro intermediario, con cui gli era stata rifiutata la concessione di un prestito finalizzato di € 7.450 a causa della presenza di una segnalazione in CTC effettuata dalla banca resistente.

Quanto al danno non patrimoniale, ritiene che le segnalazioni illegittime gli abbiano provocato un danno di immagine, avendolo fatto apparire tra i “*soggetti insolventi*”.

Precisa che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, tale danno è risarcibile nei casi previsti dalla legge e qualora si verifichi una lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti (cita Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 10120/2009). Fa presente che l'illegittima segnalazione in CRIF costituisce un illecito trattamento dei dati personali risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003, venendo in rilievo il diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dagli artt. 2 e 21 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della CEDU da cui discenderebbe in astratto, secondo la giurisprudenza, un danno alla reputazione (in tal senso, Tribunale di Napoli, sez. II, 12 aprile 2019, n. 3951).

Precisa, altresì, che, seppur il danno non patrimoniale non sia *in re ipsa*, la relativa prova risulta “*agevolata*”, in ragione di una “*maggior valorizzazione*” degli indici presuntivi (cita Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 207/2019; Corte d'Appello di Torino, Sez. I, sentenza n. 649/2020, Trib. di Frosinone, sentenza n. 1201/2017).

Conclude ritenendo che, in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale, il discredito subito vada rapportato all'entità del debito oggetto delle segnalazioni medesime e che, pertanto, tale danno possa essere liquidato nella somma di € 10.334,15, oltre interessi.

Costitutosi, l'intermediario resistente sottolinea che il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alle segnalazioni negative lamentate, e che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese (cita Trib. Napoli, ordinanza del 17 gennaio 2024). Sottolinea, altresì, che - in seguito alla denuncia presentata alle competenti autorità ed alle dovute verifiche - accertava l'effettiva apocriefa della sottoscrizione apposta sul contratto di fidejussione e comunicava ai SIC a febbraio 2025 “*l'estraneità del ricorrente*” rispetto al contratto di finanziamento in esame.

Con riguardo alla domanda di risarcimento danni, ritiene la stessa “*palesamente infondata*”, in quanto il ricorrente non ha provato che la resistente avesse contribuito ai SIC per il rapporto in questione inviando segnalazioni di “*mancato/ritardato pagamento delle rate*”. Eccepisce, altresì, la “*totale*” carenza di prove fornite a supporto del danno lamentato, richiamando nuovamente l'art. 2697, comma 1°, c.c. (cita Cass. civ., sentenza n. 13992/2018).

In relazione al rifiuto di una richiesta di finanziamento da parte di altro intermediario, evidenzia che in tale comunicazione viene indicata solamente la presenza di segnalazioni negative a carico del ricorrente in CTC, ma non si evince in alcun modo quale sia l'intermediario segnalante.

Evidenzia, altresì, che il ricorrente non prova né quantifica in maniera precisa il danno subito in seguito al rifiuto della predetta richiesta di finanziamento.

Rileva che il ricorrente chiede il riconoscimento di una somma pari all'intero ammontare della richiesta di mutuo, che viene quantificata, senza alcuna prova, in € 7.450,00. Fa presente che la mancata concessione del citato finanziamento non ha ingenerato nel Cliente un danno consistente nell'intera somma richiesta a mutuo ad un altro istituto di credito.

Quanto al danno non patrimoniale, ritiene che anche la giurisprudenza di legittimità abbia escluso che lo stesso possa essere considerato *in re ipsa*, non essendo previsto un regime di danni punitivi in relazione a qualsivoglia condotta antiggiuridica (cita Cass. civ., sentenze n. 4443/2015 e 1931/2017).

Pertanto, chiede di dichiarare cessata la materia del contendere per quanto riguarda la domanda di cancellazione delle segnalazioni sui SIC e il rigetto di tutte le avverse domande.

In sede di repliche, il ricorrente sottolinea che la banca, da un lato eccepisce la mancanza di prova della segnalazione negativa, dall'altro svolge difese sulla legittimità della stessa, confermandone, quindi, la sussistenza. Evidenzia che, in seguito alla presentazione del ricorso, la banca ha ammesso di aver provveduto alla cancellazione di tale segnalazione pregiudizievole.

Soggiunge che, in seguito alle controdeduzioni presentate dalla banca, ha richiesto una visura in CTC riscontrando che la segnalazione negativa è stata *"cancellata"*.

Produce in atti 2 visure in CTC, datate rispettivamente 3 ottobre 2024 e 13 gennaio 2025, dal cui esame si evince la presenza della segnalazione negativa in questione, effettuata dalla banca resistente.

Ribadisce che sarebbe stato onere della banca verificare preventivamente l'autenticità delle firme apposte sul contratto di finanziamento, non operando alcun automatismo.

In relazione alla domanda di risarcimento dei danni, ritiene di aver assolto all'onere probatorio a suo carico.

Con particolare riguardo al danno patrimoniale, richiama la comunicazione prodotta in atti e del 26 settembre 2024, con cui altro intermediario aveva rifiutato la sua richiesta di finanziamento in ragione della predetta segnalazione negativa a suo carico.

Considerato che dall'esame della visura del 3 ottobre 2024 non si evince la presenza di *"altre segnalazioni pregiudizievoli"*, ritiene evidente il nesso tra la segnalazione illegittima effettuata dalla banca ed il pregiudizio subito sotto forma di diniego del finanziamento richiesto (cita ABF Collegio di Roma, decisioni n. 11021/2024 e 3205/2024; Collegio di Napoli, decisioni n. 10238/2024 e 3674/2024). Quanto al danno non patrimoniale, derivante dal discredito generato dalla segnalazione illegittima, richiama ABF Collegio di Torino, decisione n. 8370/2021, ribadendo che nel caso in esame il danno va rapportato all'entità del debito oggetto della segnalazione stessa, potendo lo stesso essere liquidato nell'importo complessivo di € 10.334,15, oltre interessi, ovvero nella *"misura minore e/o maggiore che il Collegio riterrà di voler determinare anche per equivalente"*.

Conclude insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso.

In sede di controrepliche, la banca resistente ribadisce che per il contratto di finanziamento n. 6****74 non risultano presenti nei SIC ed in CR segnalazioni *"negative"* a carico del ricorrente, ovvero di ritardo o mancato pagamento di rate.

Precisa che, solamente in sede di repliche, il ricorrente produce in atti visure dal cui esame emergono segnalazioni negative a suo carico effettuate precedentemente rispetto al formale disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto, avvenuta mediante trasmissione della denuncia del 26 novembre 2024. Precisa, altresì, che in seguito al formale disconoscimento della firma apposta sul contratto, aveva provveduto ad inviare ai SIC, nonché in CR, una *"segnalazione di irregolarità"* in relazione alla contestazione dell'autenticità della sottoscrizione.

Ritiene, pertanto, che non possa esserle addebitata alcuna omissione o negligenza, non rientrando tra le sue competenze la verifica autonoma dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto, considerato che solo il presunto sottoscrittore è legittimato a disconoscere la propria firma, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.

In relazione alla domanda di risarcimento danni fa presente che, alla data del rifiuto della richiesta del finanziamento presentata dal ricorrente ad altro intermediario, non aveva ancora provveduto a comunicare ai SIC ed in CR alcuna segnalazione di irregolarità riguardante il disconoscimento della firma. Pertanto, ritiene tale segnalazione pienamente legittima, in quanto la garanzia fideiussoria era ancora *"valida ed efficace"*.

Richiama Trib. di Lamezia Terme, sentenza n. 830/2023, secondo cui *"non sarebbe nemmeno sufficiente per il danneggiato provare di non aver potuto ottenere credito da altri istituti bancari o intermediari finanziari a seguito della segnalazione, dovendo questi, altresì, dimostrare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione"*. Precisa che, nel caso in esame, il ricorrente ha omesso di provare in concreto il pregiudizio economico subito dallo stesso.

Conclude insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne la richiesta avanzata dal ricorrente, quale garante di un finanziamento concesso in data 9 novembre 2020 dalla resistente, di cancellazione del proprio nominativo dai SIC per mancanza del presupposto sostanziale e di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto delle segnalazioni in questione.

Al riguardo, il ricorrente sostiene di non aver sottoscritto il suddetto prestito e di aver disconosciuto la firma ivi apposta. Inoltre, sebbene faccia riferimento a CRIF, CTC e Assilea, allega esclusivamente visure CTC, datate 3 ottobre 2024 e 13 gennaio 2025, dal cui esame si evince la presenza di segnalazioni negative a suo carico quale garante e, in particolare, che:

- alla data del 31 dicembre 2024 il prestito si trovava nella fase "Decadenza Beneficio del Termine/Messa in Mora" e risultava indicato un importo totale scaduto ed impagato per complessivi € 9.485,45;
- il primo ritardo nei pagamenti (prima rata) riscontrabile risale al mese di settembre 2021;
- nel campo "*RITARDI DI PAGAMENTO*" dal mese di dicembre 2024 al mese di dicembre 2023, risulta indicato il valore 9 che può indicare sia un numero pari o superiore di rate in ritardo, sia la decadenza dal beneficio del termine del debitore.

Risulta, altresì, che la segnalazione trae origine da un contratto di finanziamento stipulato in data 9 novembre 2020 da una srl, di cui il ricorrente afferma di non essere più socio a partire dal 13 novembre 2020. Tuttavia, il ricorrente ha ricevuto notizia del finanziamento a seguito di lettera di diffida e decadenza dal beneficio del termine consegnata tramite raccomandata il 4 luglio 2024, nella quale veniva fatto riferimento anche alla possibile segnalazione della posizione nei SIC. Di seguito, lo stesso ricorrente ha contestato tale missiva il 27 settembre 2024, disconoscendo in tale circostanza la firma che risultava apposta sul contratto di finanziamento in qualità di garante, e, su invito della banca del 6 novembre 2024, in data 26 novembre 2024 ha proposto querela in merito alla falsità della firma apposta sul contratto di finanziamento, trasmettendola all'intermediario il giorno successivo. Infine, il ricorrente ha sollecitato la cancellazione della segnalazione con missiva del 7 febbraio 2025 e l'intermediario, secondo quanto dallo stesso affermato, ha provveduto a richiedere la cancellazione delle segnalazioni a febbraio 2025.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che le richieste formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento nei termini qui di seguito indicati.

In primo luogo, risulta incontestato tra le parti che l'intermediario ha provveduto alla cancellazione delle segnalazioni in questione, come evincibile dalla visura del 9 ottobre 2025 e prodotta in atti dallo stesso ricorrente in sede di repliche, dal cui esame si evince l'assenza di segnalazioni negative a suo carico. È, altresì, pacifico che le segnalazioni si sono fondate sul falso presupposto della firma apocrita apposta sul contratto, di cui l'intermediario non si è avveduto se non dopo oltre tre anni dal primo ritardo nei pagamenti risultante in atti; mentre il ricorrente afferma di aver ricevuto notizia del finanziamento soltanto a seguito di lettera di diffida e decadenza dal beneficio del termine consegnata tramite raccomandata il 4 luglio 2024. Inoltre, l'intermediario ha allegato alle controdeduzioni preavvisi di segnalazione datati, rispettivamente, 20 luglio 2021, 10 febbraio 2022, 3 agosto 2022 e 8 maggio 2023, indirizzati al ricorrente, che risultano tuttavia consegnati a un indirizzo mail presumibilmente riconducibile alla società mutuataria e a un numero di cellulare che non trova riscontro nella documentazione allegata dal ricorrente. Ha allegato, altresì, diffida di pagamento del 25 settembre 2023, indirizzata anche al ricorrente, senza tuttavia produrre evidenza della relativa spedizione/consegna.

Da tutte queste circostanze si evince che certamente sono imputabili alla condotta negligente dell'intermediario tanto le segnalazioni effettuate a danno del ricorrente, sulla base di un falso

presupposto (la firma apocrifa) non adeguatamente verificato, quanto la loro intempestiva cancellazione.

Ciò posto, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancato accesso al credito, quantificato nell'importo di € 10.000,00, il ricorrente produce in atti copia di una comunicazione del 26 settembre 2024 avente ad oggetto "*Richiesta di Finanziamento*", con cui altro intermediario gli aveva comunicato che "*la Sua richiesta di finanziamento non può essere accolta*". Al riguardo, questo Collegio richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro che, in conformità con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene non configurabile nel nostro ordinamento il danno *in re ipsa*, gravando sul ricorrente l'onere di provare sia l'*an* che il *quantum* della pretesa risarcitoria (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 1642/19). Non è, quindi, sufficiente allegare l'illegittimità della segnalazione, ma il ricorrente dovrà provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del pregiudizio patito (cfr. ABF Collegio di coordinamento, decisione n. 3089/12), sia esso patrimoniale o non patrimoniale, non essendo sufficiente la mera allegazione del danno o la produzione di un principio di prova scritta se quest'ultima non consente al Collegio di verificare l'entità del danno e la sua correlazione con la segnalazione in esame (Collegio di coordinamento, decisione n. 9311/2016). Il danno che il ricorrente assume di aver patito deve, in altri termini, ritenersi causalmente collegato all'illegittima segnalazione effettuata dall'intermediario (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 9311/2016) e deve, pertanto, consistere in una sua conseguenza "diretta e immediata" (sul punto, si v. Cass. civ., sez. III, ord. n. 25160/2018, ripresa nella decisione n. 9201/2021 del Collegio di Roma). Orbene, il Collegio rileva che, nella seconda parte della lettera di diniego del finanziamento del 26 settembre 2024 prodotta dal ricorrente, l'intermediario precisa che dalla consultazione delle banche dati pubbliche e private erano emersi "*dati negativi a Suo carico nella/e seguente/i Banca/Banche dati [...]: CTC Consorzio per la Tutela del Credito S.c.a.r.l.*". Inoltre, il diniego di finanziamento risulta evincibile anche dalla visura CTC del 3 ottobre 2024 in atti (quasi coeva alla anzidetta lettera del 26 settembre 2024), dal cui esame si ricava che l'unica segnalazione negativa a carico del ricorrente era quella effettuata dalla resistente. Sulla base di tali evidenze, il Collegio ritiene provato il nesso causale tra la segnalazione negativa e il mancato accesso al credito (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 22135/2021 e n. 19311/2019). Tuttavia, posto che il finanziamento rifiutato ammontava a € 7.450,00, ma che il ricorrente non ha specificato come la mancata concessione del credito richiesto avesse inciso sul suo patrimonio, questo Collegio ritiene che il danno patrimoniale subito dal ricorrente possa essere liquidato in via equitativa nella somma di € 1.000,00.

Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nell'importo di € 10.334,15, il ricorrente afferma di aver subito un danno di immagine derivante dal discredito generato dalla segnalazione. Al riguardo, secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento, è nozione di comune esperienza che le segnalazioni in CR o nei SIC determinino in tutti coloro che possono visionarle il convincimento che il soggetto segnalato non sia un buon pagatore. Conseguentemente, l'illegittimità sostanziale della segnalazione cagiona un danno-conseguenza che, se provato, deve essere risarcito (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 1642/2019). Tale danno può ritenersi provato anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza. Nel caso in esame, questo Collegio ritiene che, in assenza di circostanze idonee a dimostrare specificamente le conseguenze dannose della lesione dell'immagine e della reputazione del segnalato, non si possa che fare ricorso al criterio equitativo, di cui all'art. 1226 c.c. (Collegio di Milano, decisione n. 148/2017). L'illegittima segnalazione di un nominativo nelle centrali rischi private lede il diritto assoluto del segnalato alla sua reputazione (in questo caso, reputazione di buon pagatore).

Questo Collegio ritiene equa, nel caso in esame, la liquidazione di una somma pari ad € 1.000,00, in considerazione di una serie di indici di valutazione (alcuni dei quali menzionati dallo stesso ricorrente), quali l'entità della somma menzionata dall'erronea segnalazione, il tempo di permanenza della stessa, la durata della segnalazione illegittima, l'assenza di ulteriori segnalazioni nei SIC e la specifica condotta tenuta dall'intermediario.

Pertanto, l'intermediario è tenuto a risarcire al ricorrente il complessivo importo di € 2.000,00, liquidato in via equitativa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.000,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE